

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1993

Risoluzione
sulla ricerca e la tecnologia europee nel settore aeronautico

Annunziata il 23 marzo 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Linkohr sulla ricerca in campo aeronautico e la politica industriale europea (B3-1227/91),

visto l'articolo 130 F del trattato CEE,

viste le decisioni del Consiglio 87/516/CEE, CEE e 90/221/CEE, CEE concernenti il programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (1),

visto il rapporto sulla valutazione indipendente del programma pilota di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore

aeronautico, realizzato nell'ambito del programma BRITE-EURAM,

visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0426/92),

A. considerando che sono state espresse preoccupazioni sia da coloro che sono interessati al futuro dell'industria aeronautica, segnatamente gli industriali e i lavoratori del settore, che dagli utenti degli aeromobili in merito allo sviluppo a lungo termine dell'industria,

B. considerando che nei prossimi anni l'industria aeronautica dovrà soddisfare

(1) G.U. L 302 del 24 ottobre 1987, pag. 10 e G.U. L 117 dell'8 maggio 1990, pag. 28.

una domanda crescente di capacità di trasporto, tenendo conto altresì dei profondi cambiamenti strutturali verificatisi sui mercati degli aeromobili civili e militari,

C. considerando che i negoziati GATT hanno messo a fuoco i problemi mondiali relativi alla concorrenza nell'industria della produzione aeronautica,

D. riconoscendo il pericolo della dominazione e del monopolio dell'America nella fornitura di aerei a lungo raggio e le ripercussioni negative che ne risulterebbero a livello mondiale,

E. considerando che l'industria aeronautica europea sostiene che gli sforzi comunitari di supporto tecnologico potrebbero essere molto importanti per migliorare la sua competitività sul mercato mondiale,

F. considerando che il gruppo incaricato della valutazione indipendente ha concluso che la Comunità dovrebbe adottare un programma di ricerca aeronautica e di convalida tecnologica completamente orientato e integrato,

G. considerando che si sta registrando un fondamentale spostamento per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore aeronautico tra la componente civile e quella militare del settore,

H. considerando che la nuova situazione in atto nella Comunità di Stati indipendenti crea opportunità per l'industria europea ma anche potenziale concorrenza,

I. considerando che il sovrapporsi di sforzi tecnologici in atto in taluni istituti nazionali di ricerca nel settore aeronautico è nocivo e divisivo,

J. considerando che la ricerca di tipo precompetitivo — data la natura della ricerca e dello sviluppo tecnologico — comprenderà molto spesso la convalida tec-

nica e progetti di dimostrazione relativi alla quasi totalità dei loro aspetti in quanto l'adozione di particolari componenti dipende spesso dalle potenzialità dell'aeromobile cui essi sono destinati,

K. considerando che la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica per quanto riguarda le norme ambientali e di sicurezza e il benessere del consumatore presentano ampi risvolti positivi che vanno al di là dell'industria stessa,

L. considerando che gli Stati membri, le industrie e i centri di ricerca nazionali hanno una responsabilità comune per rinforzare la tecnologia aeronautica in Europa, sia tenendo conto delle preoccupazioni del pubblico per la conservazione dell'ambiente, la sicurezza e l'efficienza del controllo del traffico aereo (ATC) che stimolando la competitività industriale,

1. ritiene che il potenziamento della posizione competitiva a livello mondiale dell'industria aeronautica avrà in genere effetti positivi sull'economia e la situazione occupazionale nella Comunità;

2. ritiene inoltre che un siffatto potenziamento della base tecnologica dell'industria aeronautica rappresenti il modo più efficace di rafforzare la sua posizione competitiva e di consentirle di sviluppare capacità tecnologiche autogene a lungo termine;

3. ritiene che la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore dell'aeronautica in Europa debbano essere potenziati e intensificati sulla base di una cooperazione approfondita nella ricerca di base e in quella settoriale e applicata, nonché con una migliore gestione delle risorse umane e il rafforzamento della qualificazione e delle capacità professionali;

4. ritiene che il principio dell'aiuto comunitario alla ricerca e allo sviluppo, che deve comprendere anche progetti dimostrativi, costituisca il modo migliore di

rafforzare la competitività delle imprese interessate;

5. ritiene necessario incoraggiare l'avvio di nuove cooperazioni, reciprocamente vantaggiose, fra le imprese del settore aeronautico europeo, sia a livello della ricerca e della tecnologia che a livello dello sviluppo industriale, relativamente alla produzione di componenti e aeromobili rispondenti alle esigenze;

6. ritiene che i progetti di collaborazione tra imprese negli Stati membri dovrebbero essere assecondati senza comunque creare rigidità nell'ambito industriale e debbono essere incoraggiati accordi di cooperazione multiformi strutturali secondo lo sviluppo delle esigenze dei mercati europeo e mondiale in relazione ad aeromobili di tutti i tipi, ai motori e all'aereolettronica;

7. ritiene pertanto che debbano essere concessi aiuti nel quadro orizzontale dei programmi di ricerca specifici, con integrazione delle tecnologie necessarie per le applicazioni interdisciplinari (energia, ambiente, nuovi materiali e tecnologia dell'informazione);

8. ritiene inoltre che sia corretto non solo impiegare le risorse finanziarie comunitarie per la realizzazione di specifiche soluzioni tecnologiche e il sostegno alla cooperazione transfrontaliera ma anche occuparsi degli orientamenti applicativi dei risultati della ricerca e dello sviluppo;

9. ritiene che ogni finanziamento comunitario dovrebbe avvenire sulla base del principio della collaborazione transfrontaliera e dei costi ripartiti (50-50) per la ricerca e la tecnologia nella fase precompetitiva;

10. ritiene che il finanziamento comunitario dovrebbe essere coerente con gli impegni della Comunità nel quadro degli

accordi internazionali e che la Comunità dovrebbe continuare a cercare la più vasta applicazione multilaterale degli accordi internazionali concernenti gli aiuti all'industria aeronautica;

11. ritiene che sia essenziale evitare un monopolio nella costruzione di aeromobili a livello mondiale, in qualsiasi settore di produzione; prende atto quindi che per evitare il verificarsi di una simile situazione potrebbe essere necessario avviare « joint ventures » extracomunitarie;

12. invita la Commissione a intervenire affinché sia possibile la cooperazione con l'Europa orientale sotto forma di « joint ventures »;

13. invita la Commissione a elaborare, in consultazione con le autorità nazionali, le industrie interessate e gli organismi di ricerca, proposte per un'azione strategica, orientata e sostanziale nella ricerca e acquisizione di tecnologie aeronautiche e a includere nel quadro delle sue proposte per il Quarto programma quadro i mezzi finanziari appropriati per la realizzazione di tali lavori;

14. invita la Commissione a presentare una proposta per la creazione di un'Autorità europea comune in materia di navigazione aerea per l'armonizzazione e l'attuazione a livello mondiale delle disposizioni in materia di navigazione aerea, di standard di sicurezza degli aeromobili e di certificazione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente

